



CORPO VOLONTARI A.I.B. del PIEMONTE

Torino, 27/09/2017
Prot. 3096

Agli Ispettori provinciali
Ai Vice Ispettori Provinciali
Ai Comandanti Distaccamento
Ai Capisquadra

CIRCOLARE N° 5/17

In relazione alla partecipazione delle Squadre e dei Volontari AIB in attività di supporto allo svolgimento di eventi organizzati localmente, di natura sportiva o di qualsiasi altro tipo, si ribadisce quanto segue:

- Per quanto riguarda gli eventi sportivi e ludici, comprendendo quelli culturali, folklorici, religiosi o di altro tipo, si rimanda a quanto indicato nella Circolare n.5 del 30 luglio 2010, che affermava sostanzialmente il divieto dell'utilizzo dei volontari di Protezione civile in occasione di tali manifestazioni ed eventi, proibendo quindi l'utilizzo di emblemi e simboli riconducibili alla Protezione Civile e sue derivazioni.

Ogni Caposquadra/Rappresentante legale si assumerà le proprie responsabilità in caso di mancato rispetto di questa direttiva, l'unica soluzione, come già ampiamente ribadito è la partecipazione senza nessuna divisa riconducibile alla Protezione Civile/AIB, ad eccezione delle iniziative di autofinanziamento della Squadra di cui viene richiesto anche l'uso logo anche per la copertura assicurativa.

- Alla luce della successiva normativa regionale (DPGR 23/7/2012), si può prevedere l'intervento di uomini e mezzi della Protezione civile in eventi, al di là della tipologia dell'evento stesso, che, secondo l'art. 17 del Decreto, abbiano "rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga".

Naturalmente questa caratterizzazione non può essere definita in modo informale, ma è soggetta alla emanazione di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione, che rendano compatibile l'intervento del volontariato di Protezione civile con i fini e i valori che ne ispirano istituzionalmente l'operato.

L'art. 17 definisce in modo chiaro che è necessaria la presenza:

- a) dell'evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che contraddistinguono l'attività di protezione civile;
- b) di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
- c) di un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro operativo comunale (COC);
- d) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione di volontariato.

Quindi, dal punto di vista pratico, prima di partecipare ad un evento si dovrà valutare che effettivamente la manifestazione o l'evento comportino un grave rischio per la pubblica e privata incolumità e che i volontari di Protezione civile possano svolgere regolarmente la loro attività esclusivamente con compiti di presidio, in sicurezza, delle vie di fuga e di informazione ed assistenza alla popolazione, escludendo quindi categoricamente attività di ordine pubblico, servizi di scorta e viabilità in generale. Inoltre è vietato l'utilizzo degli automezzi, di proprietà delle Squadre, del Corpo o di Regione, per sbarramenti delle strade di qualsiasi tipologia esse siano, i veicoli non sono un dispositivo previsto dal codice della strada.

Sarà quindi indispensabile che l'Amministrazione comunale abbia predisposto le seguenti procedure, che fanno parte integrante della Dichiarazione Evento a Rilevante Impatto Locale, ai sensi della Direttiva PCM 9/11/2012 e dell'art 17 del Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile, adottato con DPGR 23/7/2012, n. 5R:

1. l'attivazione del proprio Piano di Protezione Civile Comunale;
2. l'insediamento e l'operatività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attraverso l'attivazione delle funzioni di supporto necessarie assicurate, se del caso, anche in modalità virtuale e/o decentrata sul territorio comunale in relazione alla portata dell'evento rispetto alla situazione ordinaria;
3. l'individuazione dell'Ufficio ed il soggetto interno all'Amministrazione Comunale quale incaricato del coordinamento delle attività preparatorie all'evento e, in particolare, del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato coinvolte;
4. la predisposizione di un piano speditivo dell'impiego del Volontariato, con indicazione del numero complessivo, della dislocazione sul territorio e dei compiti assegnati esclusivamente per le attività di cui in premessa, preventivamente condiviso con il volontariato stesso ed allegato al provvedimento di Dichiarazione Evento a rilevante impatto locale, per farne parte integrante, pena il diniego della sottostante istanza di attivazione del volontariato;
5. che il comune e/o l'eventuale soggetto privato promotore dell'iniziativa, concorrano al rimborso delle spese sostenute dal volontariato, secondo preventivi accordi tra le parti, in sede di organizzazione e pianificazione dell'evento;
6. l'attivazione del volontariato locale di protezione civile.

Si sottolinea che i punti 4, 5, 6 presuppongono che esista, per quanto concerne l'AIB, una convenzione fra il Comune e la Squadra di cui si richiede l'intervento. Se il Comune ritiene che il volontariato AIB convenzionato non sia in forza sufficiente a garantire il supporto alla gestione dell'evento, sarà necessaria la richiesta di attivazione, ai sensi della D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014, alla Regione Piemonte, indicativamente, di un certo numero di volontari appartenenti al Corpo AIB, che avrà cura di coordinare l'attività delle Squadre coinvolte attraverso i Quadri locali, provinciali o regionali, sempre in conformità a quanto previsto dal piano speditivo di cui al sopracitato punto 4, da armonizzare con quanto previsto nell'allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012.

Cordiali saluti
La Direzione regionale